

Divisione ereditaria - operazioni divisionali -- Cass. 14515/2019

Eccezione in senso stretto - Mere difese - Nozione - Contestazione relativa alla mancanza del presupposto dell'azione - Proponibilità nel giudizio di appello - retratto successorio - esercizio del diritto di prelazione - appello - eccezioni nuove

L'eccezione in senso stretto, la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dalla norma, consiste nella deduzione di un fatto impeditivo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, laddove è mera difesa, come tale consentita, la contestazione dei fatti posti dall'altra parte a fondamento del suo diritto

(Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che, a fronte della domanda di retratto successorio, integrasse una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto la contestazione, formulata in appello, secondo cui la domanda proposta mancasse del presupposto necessario, consistente nella dichiarazione personale della parte di voler riscattare i beni venduti, risolvendosi tale contestazione nel negare una delle condizioni richieste dalla legge ai fini dell'accoglimento della domanda).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14515 del 28/05/2019 (Rv. 654080 - 01)

Riferimenti normativi:

[Cod. Civ. art. 0345.2 – Denunzie al giudice tutelare](#)